

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**BOLLETTINO UFFICIALE**  
**DELLA**



**Regione Umbria**

---

**SERIE AVVISI E CONCORSI**

**PERUGIA - 22 maggio 2018**

---

**DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A**

---

**REGIONE UMBRIA  
ED ENTI DIPENDENTI**

**ADISU  
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA  
PERUGIA**

Bando di concorso per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà a.a. 2017-2018.

**REGIONE UMBRIA  
ED ENTI DIPENDENTI**

**Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria Perugia –  
Via Benedetta, 14**

***BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI  
STRAORDINARI A FAVORE DI STUDENTI IN GRAVI DIFFICOLTA'  
a.a. 2017-2018***

### Art. 1 DESTINATARI DEI SUSSIDI

1. I sussidi straordinari sono concessi - nei limiti dello stanziamento disponibile all'apposito Capitolo di Spesa n. 470 "Contributi e Sussidi Straordinari" del Bilancio di Previsione dell'Agenzia 2018 – 2020 pari ad **euro 50.000,00** - agli studenti che risultino iscritti ai corsi di studio di livello universitario presso l'Università degli Studi di Perugia, l'Università per Stranieri di Perugia, il Conservatorio di Musica di Perugia, il Conservatorio di Musica di Terni, l'Accademia delle Belle Arti di Perugia, l'Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia.
2. La richiesta di sussidio straordinario può essere presentata dagli studenti di cui al comma 1 che si trovano in condizione di grave difficoltà, come definita all'art. 2, tale da ostacolare il prosieguo degli studi e che risultino in possesso dei requisiti di reddito e di merito come individuati agli articoli 3 e 4 del presente Bando di concorso.
3. Il sussidio straordinario è incompatibile con la borsa di studio erogata con fondi stanziati dalla Regione Umbria o con altro intervento, anche straordinario, erogato da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato per l'anno accademico in corso.
4. Il beneficio è assegnato una sola volta nel corso degli studi; una seconda volta, eccezionalmente, se si aggrava lo stato di bisogno dichiarato nella prima domanda e solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste degli aventi diritto per la prima volta.
5. Il sussidio non può essere concesso agli studenti che siano già in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello conseguibile tramite la frequenza al corso di laurea al quale risultano iscritti.
6. L'elenco dei beneficiari sarà formato, in ordine crescente, con riferimento al numero di protocollo di arrivo delle istanze *online*. Il pagamento del sussidio verrà effettuato dal primo numero in elenco fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### Art. 2 DEFINIZIONE DI CONDIZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ E AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DEL SUSSIDIO

1. Il sussidio straordinario è concesso agli studenti matricole o iscritti agli anni successivi al primo, che si trovano in una particolare situazione di disagio tale da influire sul raggiungimento dei requisiti di merito necessari per l'accesso alle borse di studio erogate da ADiSU, per i seguenti gravi motivi:
  - a) condizione di grave difficoltà economica a causa di licenziamento, cassa integrazione, perdita del lavoro di uno o più componenti il nucleo familiare;
  - b) condizione di grave difficoltà familiare dovuta a decesso di uno o entrambi i genitori, ovvero separazione o divorzio dei genitori, ovvero condizione di grave malattia di componenti del nucleo familiare, oppure ad oneri sostenuti dallo studente per l'accudimento di figli in tenera età;
  - c) condizione di grave difficoltà conseguente a malattia dello studente, ovvero cause similari;
  - d) condizione di grave difficoltà connessa ad altre motivazioni particolari che non rientrano nelle fattispecie precedenti, da valutare caso per caso.
2. Le condizioni di grave difficoltà derivanti da malattia dello studente o di familiari, descritte al comma 1, lettere b) e c), sono da individuarsi tra quelle definite dalle vigenti norme in materia (L. 104/1992, DM 78/2000).
3. I fatti di cui al comma 1, che giustificano la richiesta del sussidio, dovranno essersi verificati nell'anno accademico 2016 - 2017 o nell'anno accademico in corso.

### Art. 3 REQUISITI DI REDDITO

1. Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti con requisiti di reddito non superiori a quelli previsti dall'art. 15 del *Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018* (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi - n. 28 del 11/07/2017), ovvero:
  - a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad **euro 23.000,00**;
  - b) Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), non superiore ad **euro 50.000,00**.
2. Il superamento anche solo di uno di tali valori è causa di esclusione.

### Art. 4 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI REDDITO

1. **I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia e percepisce redditi e/o è proprietario di patrimoni in Italia** sono individuati in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare di appartenenza. Tali

studenti devono presentare l'Attestazione ISEE 2017 per il Diritto allo Studio Universitario - valida ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e del Decreto Min. Lav. 7 novembre 2014 - relativa ai redditi dell'anno 2015. Qualora lo studente non sia già in possesso di tale documentazione, dovrà richiedere al CAAF l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario 2018 relativo ai redditi conseguiti nel 2016 ed ai patrimoni posseduti al 31/12/2017. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 lo studente, che già possiede un ISEE 2017 oppure 2018 per il Diritto allo Studio Universitario e la cui condizione reddituale sia peggiorata nei mesi precedenti la presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici, può richiedere un ISEE corrente, valido per i due mesi successivi, tramite la presentazione dell'apposito modello sostitutivo (MS). Detto ISEE potrà essere utilizzato ai fini della richiesta di benefici solo se in corso di validità al momento dell'invio dell'istanza.

2. **I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede all'estero e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni all'estero** sono calcolati sulla base della somma dei redditi percepiti nel paese di origine nel 2016 da ciascun componente del nucleo familiare, e dal 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2016, rapportando il valore ottenuto al parametro della scala di equivalenza applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni.

#### Art. 5

#### REQUISITI DI MERITO

1. Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti in possesso, alla data di pubblicazione del presente Bando, dei requisiti di merito come di seguito indicati:

Laurea Triennale		Laurea specialistica magistrale		Laurea specialistica/ magistrale a ciclo unico		Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (6 anni)	
Anno corso	CFU	Anno corso	CFU	Anno corso	CFU	Anno corso	CFU
I	7	I	7	I	7	I	7
II	15	II	18	II	15	II	15
III	48	I fuori corso	48	III	48	III	48
I fuori corso	81	II fuori corso	81	IV	81	IV	81
II fuori corso	114			V	114	V	114
				I fuori corso	147	VI	147
				II fuori corso	180	I fuori corso	180
						II fuori corso	210

#### Art. 6

#### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI MERITO

- Per la determinazione del numero di **crediti formativi** si tiene conto unicamente di quelli **relativi ad esami**, presenti nel piano di studio dello studente, **sostenuti e verbalizzati** alla data di pubblicazione del presente Bando.
- I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
- Non sono considerati i crediti formativi relativi a:
  - votazione finale;
  - moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva.
- L'**anzianità universitaria** è calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione alle diverse tipologie di corso di studio, a prescindere da qualsiasi passaggio di corso ed è azzerata, per una sola volta, a seguito di rinuncia

irrevocabile agli studi. In caso di trasferimento da altro ateneo o istituto universitario è calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione alle diverse tipologie di corso di studio dell'ateneo o istituto universitario di provenienza.

#### Art. 7

##### IMPORTO DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO

1. L'importo del sussidio straordinario – fatto salvo quanto stabilito al comma 3 - è compreso tra l'importo minimo di euro 700,00 e l'importo massimo di euro 1.800,00 ed è determinato tenendo conto della condizione dello studente richiedente:
  - a) studente "in sede": euro 700,00;
  - b) studente "pendolare": euro 1.200,00;
  - c) studente "fuori sede": euro 1.800,00.
2. La condizione di studente "in sede", "pendolare", "fuori sede" è già definita dall'art. 2, comma 5, lettere h., i., j, del *Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018*, come di seguito riportato:
  - a) **Studente in sede:** studente residente nel comune presso il quale ha sede il corso di studi frequentato o nei comuni individuati alla Tabella dell'Allegato 1 al Bando di cui sopra, con riferimento alla sede universitaria di frequenza;
  - b) **Studente pendolare:** studente residente nei comuni individuati alla Tabella dell'Allegato 1 al Bando di cui sopra, con riferimento alla sede universitaria di frequenza;
  - c) **Studente fuori sede:**
    - I. studente residente in comune diverso da quello della sede universitaria di frequenza con tempi di percorrenza tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori a 60 minuti. Segnatamente: studente residente in comune diverso da quelli individuati nella Tabella dell'Allegato 1 al Bando di cui sopra;
    - II. studente straniero, indipendentemente dalla propria residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare di appartenenza risieda in Italia.
3. Per studenti portatori di handicap (riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992 o invalidità pari o superiore al 66%) gli importi dei sussidi straordinari sono maggiorati, per ciascuna tipologia, di euro 900,00 e compresi quindi tra l'importo minimo di euro 1.600,00 e l'importo massimo di euro 2.700,00.

#### Art. 8

##### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SUSSIDIO E SCADENZA

1. Il richiedente il sussidio straordinario deve obbligatoriamente provvedere ad autenticarsi sul sito internet dell'Agenzia (accreditamento) all'indirizzo [WWW.ADISUPG.GOV.IT](http://WWW.ADISUPG.GOV.IT) – Istanze Digitali – LOGIN ADISU/LOGIN ATENEO fornendo tutti i dati richiesti e utilizzando la procedura attivata sul sito medesimo.
2. La domanda di sussidio straordinario:
  - a) deve essere compilata in forma digitale direttamente sul sito dell'Agenzia indicando la particolare e grave situazione per la quale il contributo è richiesto e allegando la documentazione di cui all'art. 9, **ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 del giorno 21/06/2018**;
  - b) deve essere integrata con la presentazione della documentazione attestante la condizione di grave difficoltà di cui all'art. 10.
3. Saranno escluse dalla procedura le domande presentate in forma diversa da quella stabilita dal presente articolo.
4. I dati dell'accreditamento e i requisiti di ammissione attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Lo studente è totalmente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni non veritiere o produzioni di atti falsi si applicano le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
5. Copia digitale della domanda e relativo numero di protocollo saranno fatti pervenire all'indirizzo e-mail dichiarato dallo studente.

#### Art. 9

##### DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI MERITO E REDDITO E MODALITÀ DI INVIO

1. **Per tutti gli studenti** richiedenti il sussidio di cui al presente Bando è necessario produrre, pena l'esclusione, la documentazione attestante la data di immatricolazione al corso di studio per il quale si richiede il beneficio e il numero dei crediti formativi conseguiti alla data di pubblicazione del presente Bando, in particolare:

- a) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Perugia devono presentare il documento "autocertificazione iscrizione con esami" disponibile sul portale "Esse3" dell'Università, accedendo alla sezione Segreteria – Certificati;
  - b) gli studenti iscritti all'Università per Stranieri di Perugia, al Conservatorio di Musica di Perugia, al Conservatorio di Musica di Terni, all'Accademia delle Belle Arti di Perugia e all'Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia devono presentare idonea certificazione prodotta dalle rispettive "Segreterie Studenti".
2. Per gli studenti il cui **nucleo familiare** risiede **in Italia** e percepisce redditi e/o è proprietario di **patrimoni in Italia** è necessario produrre -pena l'esclusione - copia dell'Attestazione ISEE per il Diritto allo Studio Universitario (anno 2017 oppure anno 2018).
  3. Per gli studenti il cui **nucleo familiare** risiede all'**estero** e ha percepito redditi e/o è proprietario di **patrimoni all'estero** è necessario produrre – pena l'esclusione - la documentazione attestante:
    - a) i redditi percepiti all'estero nell'anno 2016 di tutti i membri del nucleo familiare;
    - b) il numero dei componenti il nucleo familiare conviventi con lo studente alla data di presentazione dell'istanza;
    - c) eventuali sentenze di separazione e/o divorzio, dei genitori o dello studente, pronunciate all'estero;
    - d) la superficie, espressa in metri quadrati, degli immobili ad uso abitativo posseduti all'estero dai membri del nucleo familiare, nonché la consistenza del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2016.
  4. La certificazione dei redditi esteri dovrà essere prodotta secondo le modalità individuate all'art. 16, comma 2, lettere b), d) ed e) del *Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a 2017/2018*, come da Allegato A).
  5. Tutta la documentazione di cui ai precedenti commi 1., 2., 3., dovrà essere trasmessa, pena l'esclusione:
    - a) **entro e non oltre la data** di chiusura del presente Bando come individuata all'art. 8, comma 2;
    - b) **tramite upload**, accedendo al portale dell'Agenzia [www.adisupg.gov.it](http://www.adisupg.gov.it), sezione *Istanze digitali - Trasmissione documentazione - Sussidio Straordinario - upload*.
  6. Per gli studenti "**fuori sede**" con nucleo familiare residente in Italia, è necessario produrre, se alloggiati presso privati, copia di contratto di locazione a titolo oneroso regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, o, se alloggiati presso strutture pubbliche/private, certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone mensile. L'alloggio dovrà comunque essere situato presso il comune ove ha sede l'università frequentata e valido per un periodo non inferiore a mesi 10, compresi tra il 1 ottobre 2017 e il 30 settembre 2018. In caso di mancata presentazione di tale documentazione, secondo le modalità e nei termini individuati al precedente comma 5, lo studente risultato beneficiario fruirà del contributo straordinario nell'importo previsto per gli studenti pendolari.

#### Art. 10

##### DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CONDIZIONE DI GRAVE DIFFICOLTA' E MODALITA' DI INVIO

1. **Per tutti gli studenti** richiedenti il presente sussidio è necessario produrre, pena l'esclusione, la documentazione utile ad attestare la situazione straordinaria di grave difficoltà dichiarata nell'istanza.
2. Nel caso in cui siano indicate gravi patologie dell'interessato occorre allegare idonea certificazione specialistica, rilasciata dalle strutture sanitarie competenti.
3. Qualora la certificazione si riferisca ai familiari conviventi occorre allegare altresì la "Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati" (**Allegato B** al presente Bando) sottoscritta dagli interessati, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. La documentazione attestante la situazione straordinaria di grave difficoltà dovrà essere presentata:
  - a) **entro e non oltre la data** di chiusura del presente Bando come individuata all'art. 8, comma 2, lettera a);
  - b) **esclusivamente in forma cartacea ed in busta chiusa** recante, oltre al nome e cognome del richiedente, la dicitura "Istanza sussidio straordinario a.a. 2017/2018. Documentazione riservata (D.Lgs. 196/2003 Codice Privacy) - protocollo numero XXXX" indicando il numero di protocollo di cui all'art. 8, comma 5, trasmesso dall'Agenzia all'indirizzo e-mail dello studente al termine del perfezionamento dell'istanza digitale;
  - c) secondo le seguenti modalità:
    - I. **direttamente, presso lo "Sportello studenti" della sede dell'A.Di.S.U.** di Via Benedetta, 14 – 06123 Perugia. La data di presentazione della documentazione è stabilita dal timbro apposto dall'Ufficio ricevente;
    - II. **a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Servizio I – Sezione I** dell'A.Di.S.U., Via Benedetta 14 - 06123 Perugia. La data di presentazione della documentazione è stabilita dalla data di spedizione del plico attestata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

**Art. 11****ESAME DELLE DOMANDE DI SUSSIDIO DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE ESITO ISTRUTTORIO**

1. Le richieste pervenute saranno esaminate da una Commissione composta da 3 dipendenti dell'ADiSU, nominati - entro 7 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) - dal Commissario Straordinario dell'Agenzia.
2. Della Commissione ne fa parte, altresì, un rappresentante nominato dal Garante degli studenti entro i termini di cui sopra.
3. La Commissione nel valutare le ipotesi riconducibili a quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lettera d), prenderà a riferimento le fattispecie previste nelle lettere a), b) e c) del medesimo articolo.
4. La Commissione - nominata dal Commissario Straordinario dell'Agenzia, integrata nella sua composizione con un rappresentante indicato dalla Commissione di garanzia degli Studenti - esaminerà le richieste pervenute e stabilirà, in applicazione del presente Bando, la concessione del sussidio ed il suo ammontare.
5. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 8, comma 2, lettera a), l'Agenzia provvederà ad approvare, con Determinazione Dirigenziale, la graduatoria delle richieste ammesse - con contestuale erogazione degli importi dei sussidi concessi agli studenti beneficiari, nei limiti dello stanziamento di bilancio - e l'elenco delle richieste escluse.
6. La determinazione dirigenziale e gli elenchi delle richieste ammesse e delle richieste escluse sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia [www.adisupg.gov.it](http://www.adisupg.gov.it).
7. L'Agenzia si riserva di utilizzare, mediante scorrimento, l'elenco delle domande ammesse per l'erogazione di ulteriori contributi straordinari, qualora risultino disponibili risorse aggiuntive rispetto a quelle previste all'art. 1 del presente Bando.

**Art. 12****CONTROLLI**

1. L'Agenzia controlla la veridicità delle autocertificazioni degli studenti relative ai requisiti di ammissione, di merito e di reddito. Le verifiche sono effettuate come di seguito specificato:
  - a) **Accertamento delle condizioni economiche dei richiedenti**
    - I. Per gli studenti richiedenti il sussidio straordinario il cui nucleo familiare risiede **in Italia**: mediante accesso diretto alla banca dati dell'INPS;
    - II. Per gli studenti richiedenti il sussidio straordinario il cui nucleo familiare risiede **all'estero**: mediante controllo della documentazione prodotta.
  - b) **Accertamento delle condizioni di merito dei richiedenti**

L'ADiSU. effettua idonei controlli presso gli Atenei relativamente all'anno di iscrizione ed al numero di esami o crediti formativi dichiarati nell'autocertificazione.

**Art. 13****INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 'CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI'**

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali' i dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso di operazioni, svolto, di norma con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'assegnazione del contributo straordinario, a finalità statistiche e alla verifica delle condizioni economiche e del requisito di merito. Il rilascio dei dati richiesti è obbligatorio per la partecipazione al concorso; al mancato rilascio, consegue l'esclusione dal medesimo. I dati potranno essere comunicati agli Atenei Umbri ed all'Amministrazione Finanziaria per realizzare le finalità del trattamento e, limitatamente ai dati anagrafici, all'Istituto di Credito al fine della liquidazione degli importi monetari. In relazione ai dati in oggetto sono garantiti all'interessato i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.
2. Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che sono trattati esclusivamente per la valutazione della particolare condizione dello studente ai fini dell'istruzione della pratica.
3. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio I.

**Art. 14****SANZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e dell'art. 11, sesto comma del D.P.C.M. 159/2013 lo studente che, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è

soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

**Art. 15**

**INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il Responsabile del Procedimento è individuato nel dirigente del Servizio I.

**Art. 16**

**PUBBLICAZIONE DEL BANDO**

1. Il presente Bando è pubblicato sul BUR della Regione Umbria e sul sito istituzionale dell'Agenzia [www.adisupg.gov.it](http://www.adisupg.gov.it).

T/0293 (Gratuito)



---

---

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

---

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila

---

---